

corso della procedura e che saranno accolte con l'approvazione del progetto in esame, da realizzarsi ad opera di altri soggetti; (prescrizione n. 6 MinBACT);

40. esperire la procedura per la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. per la quale è competente la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise per il ponte in muratura esistente sul fiume Biferno (lotto 2), che accoglie la linea storica proposta in dismissione dal progetto presentato, e che rientra tra i beni culturali tutelati ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; pertanto, lo stesso non può essere oggetto di qualsiasi tipo di intervento, compresa la demolizione, senza la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo; (prescrizione n. 7 MinBACT);

41. sviluppare nella progettazione definitiva per la realizzazione dei viadotti la soluzione progettuale denominata "Pile in calcestruzzo e travatura reticolare in acciaio cor-ten", proponendo, per le parti in calcestruzzo, trattamenti superficiali e cromie ottenute mediante opportuna pigmentazione del getto, da sottoporre preventivamente alla valutazione delle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti, mediante campionamenti sul posto; (prescrizione n. 10 MinBACT);

42. relativamente al lotto 1, e con particolare riferimento all'attraversamento del fiume Fortore, il progetto verrà adeguato nello sviluppo della progettazione definitiva al progetto PAI, prevedendo un aumento della luce libera mediante esecuzione di fornic di adeguate dimensioni;

43. dimensionare, a condizione che l'intervento non esca dalle aree sottoposte a vincolo urbanistico, al fine di evitare interruzioni sulle piste di servizio che di fatto inibiscono l'attività di manutenzione, i manufatti di attraversamento degli alvei quali tombini e ponti monoluce siano dimensionati, in larghezza ed altezza, laddove possibile, non solo per consentire l'evacuazione delle portate di progetto ma anche per garantire la presenza in adiacenza all'alveo di piste di servizio che consentano il transito di mezzi meccanici. In alternativa è necessario prevedere il raccordo delle piste di servizio alla viabilità ordinaria in modo da compensare in qualche misura la presenza del rilevato e dell'ostacolo fisico dallo stesso rappresentato (prescrizione n. 1 consorzio Capitanata);

44. valutare la possibilità di eseguire i rivestimenti spondali con l'impiego di scogliere in pietrame calcareo in luogo dei rivestimenti flessibili previsti; (prescrizione n. 2 consorzio Capitanata);

45. definire in maniera più dettagliata oltre all'andamento planimetrico delle deviazioni, i profili, le sezioni e soprattutto le opere di ripristino a conclusione dei lavori, specialmente in corrispondenza dei tagli operati sugli alvei esistenti; (prescrizione n. 3 consorzio Capitanata);

46. formalizzare per l'utilizzo delle aree demaniali, prima dell'inizio dei lavori, l'istanza di concessione ai sensi del Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n°12 e che tale adempimento è propedeutico al rilascio all'autorizzazione alla esecuzione dei lavori che interessano le proprietà demaniali; (prescrizione n. 4 consorzio Capitanata);

47. garantire che le opere in progetto che interferiscono con le reti di distribuzione dei distretti irrigui 8 (Lotto 3) e 9 (Lotto 1) del Comprensorio Irriguo del Fortore siano collocate ad una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a O 275 mm., a mt. 4.25 (2.50/2 + 3.00) per condotte da cp 300 a O 500 mm. e mt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da 600 a 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti da realizzare devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale. Laddove i limiti di distanza non possono essere osservati-bisognerà prevedere lo spostamento delle condotte, con oneri a carico del proponente, sia per quanto riguarda i lavori di spostamento e sia per quanto concerne l'estinzione delle servitù di acquedotto esistenti e sia l'istituzione di nuove servitù; (prescrizione n. 6 consorzio Capitanata);

48. tener conto che soprattutto nel Lotto 1 sussistono numerose interferenze con la rete di distribuzione del Distretto 9 determinate sia dalle opere di ampliamento della sede ferroviaria ma anche dalle opere accessorie quali la variante stradale prevista per la soppressione del P.L. al Km. 468+792; (prescrizione n. 7 consorzio Capitanata);

49. prendere atto delle interferenze esistenti (trasmesse separatamente) e proporre un programma di opere idonee alla loro risoluzione, ivi compreso lo spostamento delle condotte laddove necessario. Anche per le aree demaniali o asservite al demanio per le condotte, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere formalizzare l'istanza di concessione ai sensi del Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n°12 tale adempimento è propedeutico al rilascio all'autorizzazione alla esecuzione dei lavori che interessano le proprietà demaniali; (prescrizione n. 8 consorzio Capitanata);

50. valutare gli impatti economici sul progetto, derivanti dalla soluzione proposta dalla Regione Molise per l'ottimizzazione urbanistica e territoriale del tracciato tra la prog. 1+940 (lotto 2) e 8+298(lotto 3); (prescrizione n. 1 Regione Molise);

51. Tutte le prescrizioni da 1 a 19 del MinBACT dovranno essere ottemperate dalla Società R.F.I. S.p.A. con la redazione del progetto esecutivo, se non diversamente specificato nelle suddette prescrizioni, da presentarsi prima dell'inizio delle opere (compresi i cantieri) e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e delle Soprintendenze di settore. (prescrizione n. 20 MinBACT)

Prescrizioni in fase realizzativa.

Il soggetto aggiudicatore/l'impresa appaltatrice, durante la realizzazione delle opere, dovrà:

1. far seguire costantemente tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società R.F.I. S.p.A.) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società R.F.I. S.p.A., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive delle competenti Soprintendenze per i beni archeologici del Molise e della Puglia, con le quali pertanto manterranno costanti contatti; (prescrizione n. 3 MinBACT);

2. realizzare le recinzioni metalliche con paletti in c.a.p. di colore verde non brillante; anche per tali cromie sarà necessario sottoporre il modello delle stesse alla valutazione delle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti, mediante campionamenti sul posto; (prescrizione n. 14 MinBACT)

RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda al soggetto aggiudicatone:

1. di porre la massima attenzione soprattutto nelle fasi di movimentazione e trasporto di materiale lapideo e terroso il quale dovrà essere stoccato e depositato in aree appositamente predisposte possibilmente all'esterno dell'area parco; inoltre, il materiale di risulta rinveniente dalle lavorazioni non venga abbandonato il loco ma venga conferito in discariche autorizzate (raccomandazione n. 1 parco Gargano).

15A05075


DELIBERA 20 febbraio 2015.

Regione Sicilia - Fondo per lo sviluppo e la coesione - ri-programmazione delle risorse ai sensi della delibera Cipe n. 21/2014. (Delibera n. 26/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);



Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, al fine rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122/2014), con il quale è conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, relative, tra l'altro, alle politiche per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n. 15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, comma 703 che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato definisce il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato stabilisce che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95/2007), di approvazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (G.U. n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS, ora denominato FSC, per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (G.U. n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa ridefinisce le risorse FSC 2007-2013 disponibili in favore delle Regioni e Province autonome;


Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U. n. 80/2011) concernente "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013" con la quale vengono ulteriormente ridefiniti gli importi delle risorse FSC destinate alle Regioni e alle Province autonome, di cui alla citata delibera n. 1/2009;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (G.U. n. 138/2012) recante la quantificazione delle risorse regionali del FSC per il periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione e la definizione delle modalità di programmazione di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 78 (G.U. n. 247/2012) che definisce le disponibilità complessive residue del FSC 2007-2013 programmabili da parte delle Regioni del Mezzogiorno e le relative modalità di riprogrammazione;

Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (G.U. n. 17/2012), 20 gennaio 2012, n. 7 (G.U. n. 95/2012), 20 gennaio 2012, n. 8 (G.U. n. 121/2012), 30 aprile 2012, n. 60 (G.U. n. 160/2012) e 3 agosto 2012, n. 87 (G.U. n. 256/2012), con le quali sono disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Vista la propria delibera 17 dicembre 2013, n. 94 (G.U. n. 75/2014), recante la proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) relative agli interventi finanziati a valere sul FSC 2007-2013 con le citate delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012, nonché le disposizioni attuative per gli interventi per i quali le Regioni prevedano



l'impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e ne confermino in ogni caso la rilevanza strategica, al fine di consentire a questo Comitato di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia in relazione alla manifestata strategicità degli interventi;

Vista la delibera di questo Comitato 30 giugno 2014, n. 21 (G.U. n. 220/2014), che - nel prendere atto degli esiti della ricognizione svolta presso le Regioni meridionali in attuazione della citata delibera n. 94/2013, con riferimento alle OGV assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime Regioni, con le citate delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013 - dispone, tra l'altro, di sottrarre alla disponibilità delle Regioni del Mezzogiorno l'importo complessivo di 1.345,725 milioni di euro, da riassegnare alle medesime Regioni, nella misura dell'85% pari a 1.143,866 milioni di euro, a valere sul periodo di programmazione 2014-2020 per finanziare progetti cantierabili da concordare tra le Regioni stesse e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con OGV da assumere entro il 31 dicembre 2015 (punti 2.2 e 2.3);

Considerato che, con riferimento alla Regione Sicilia, l'importo riassegnabile ai sensi del punto 2.3 della delibera 21/2014, al netto della prevista decurtazione del 15%, delibera ammonta a 35.209.000 euro;

Vista la nota n. 965 del 17 febbraio 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale, e la allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, concernente la proposta della Regione Sicilia di riprogrammazione delle risorse disponibili per la Regione, ai sensi della citata delibera n. 21/2014;

Considerato che la detta nota informativa rappresenta che, con nota n. 6119 del 22 dicembre 2014, il Presidente della Regione Sardegna ha proposto il rifinanziamento di tre interventi nel settore Università già oggetto di revoca, precisando che per gli stessi interventi il soggetto beneficiario prevede di assumere OGV entro il 31 dicembre 2015, e che il detto rifinanziamento consente di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di programma quadro per la realizzazione degli stessi;

Considerato che il Comitato è chiamato a prendere atto della riprogrammazione operata dalla Regione nell'ambito delle proprie prerogative, fermo restando l'esito dell'istruttoria di competenza del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in ordine alle previsioni contenute nella delibera n. 21/2014 di questo Comitato;

Dato atto che il concerto della Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto dalla delibera n. 21/2014, è espresso in uno con la sottoposizione della proposta a questo Comitato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 839-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza

del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Prende atto

1. delle rimodulazioni degli interventi della Regione Sicilia a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 ai sensi del punto 2.3 della delibera n. 21/2014, che prevede la riassegnazione alle Regioni - nell'ambito della programmazione 2014/2020 - delle risorse sottratte alla disponibilità regionale, decurtate del 15 per cento, ed in particolare della riprogrammazione dell'importo disponibile per la stessa, pari a 35,029 milioni di euro, a favore dei seguenti interventi:

Università di Palermo: realizzazione del Campus "biotecnologie, salute dell'uomo e scienze della vita" - struttura a supporto del trasferimento tecnologico e degli spin-off. Intervento A2_Complesso ex consorzio agrario - edificio B, 6,254 milioni di euro;

Università di Palermo: realizzazione del Campus "biotecnologie, salute dell'uomo e scienze della vita" - struttura a supporto del trasferimento tecnologico e degli spin-off. Intervento A3_Complesso ex consorzio agrario - edificio C, 11,355 milioni di euro;

Università di Palermo: multicentro per l'internazionalizzazione delle attività del Polo e per l'alta formazione - intervento D - restauro ex convento della Martorana, 17,420 milioni di euro 11,355 milioni di euro;

2. che la rimodulazione operata al precedente punto 1, per un importo complessivo di 35,029 milioni di euro, costituisce un vincolo di cui il Comitato terrà conto nell'operare la programmazione del FSC 2014-2020 ai sensi del citato art. 1, comma 703 della legge 190/2014.

Il Dipartimento Politiche di Coesione è chiamato a relazionare al CIPE, entro due mesi dalle scadenze previste dalla delibera n. 21/2014 per le OGV, sulla successiva attuazione degli interventi e sul raggiungimento degli obiettivi acceleratori di spesa. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera fornirà al CIPE il quadro consolidato delle dotazioni finanziarie di pertinenza della Regione nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1803

15A05076

